CAMERA DEI DEPUTATI N. 2604

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PECORARO SCANIO, AYALA, ALEMANNO, VINCENZO BIANCHI, BOFFARDI, BUONTEMPO, CALLERI, CANESI, CECCONI, CENNAMO, CHIAVACCI, DE ROSA, DELLA ROSA, DIANA, DUCA, FERRANTE, FUSCAGNI, GALLETTI, GAMBALE, GERARDINI, GILBERTI, GORI, ANTONIO GUIDI, INCORVAIA, LA CERRA, LA SAPONARA, LOMBARDO, LUCCHESE, LUMIA, MANGANELLI, MARONI, MASELLI, MATTINA, MATTIOLI, MAZZUCA, MELANDRI, ONNIS, PAGGINI, PARLATO, PIACENTINO, REALE, RODEGHIERO, SAIA, SALINO, SAONARA, SCHETTINO, SCOZZARI, SIGONA, SITTA, SORIERO, TORRE, TURRONI, URSO, ZACCHERA

Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, recante istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive.

Presentata il 30 maggio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'obiettivo del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, che istituisce il Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive, è certamente quello di aiutare i cittadini vittime delle estorsioni a reagire contro una diffusissima e pericolosa forma di criminalità organizzata.

Nell'applicazione reale della legge si è evidenziata una discriminazione assolutamente ingiustificata nei confronti di quanti, pur avendo in un primo tempo pagato quanto richiesto dal *racket*, abbiano poi, successivamente, denunciato gli usurai.

Occorre incentivare anche questo tipo di collaborazione da parte dei cittadini prevedendo, esplicitamente, che il Ministero dell'interno decida forme di risarcimento anche nei confronti di quanti hanno pagato il *racket* e, successivamente, hanno collaborato a denunciare e scoprire i responsabili.

Questa è la motivazione della presentazione di una proposta di legge che aggiunge questa specifica categoria di cittadini tra le vittime possibili già evidenziate nella legge citata.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« 4-*bis*. — Il Ministero dell'interno prevede particolari modalità per il risarcimento dei danni patiti dalle vittime che abbiano effettuato esborsi economici a fronte di richieste estorsive e, successivamente, abbiano collaborato attivamente con la giustizia denunciando gli estorsori ».

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-2604
Lire 500